

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento in G.U.

(Fonte: <https://www.altalex.com/> 30/03/2026)

La [L. n. 37/2026](#) (G.U. n.72 del 27-3-2026) ha istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, nonché, presso ciascun Tribunale per i Minorenni, i registri dei minori collocati presso famiglie affidatarie. Ha inoltre istituito un Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie. La finalità è quella centralizzare le informazioni relative agli affidi, riducendo il rischio di collocamenti impropri di minori.

È stata pubblicata in data 27 marzo 2026 nella Gazzetta Ufficiale n. 72 la [L. n. 37/2026](#), denominata “**Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento**”, e che consta di 3 articoli.

L'[art. 1](#) apporta alcune **modifiche** alla [L. n. 184 del 1983](#), **allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine**, diritto sancito dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con la [L. n. 176 del 1991](#)).

A tal fine, vengono inseriti **due nuovi articoli** nella citata [L. 184/1983](#):

- l'art. 5-ter, che **istituisce il registro delle famiglie affidatarie**, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1, lett. a);
- l'art. 9-bis, che **istituisce il registro dei minori** collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario (comma 1, lett. b).

In particolare, l'art. 5-ter dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, nel quale su base provinciale è indicato: **il numero dei minori collocati in famiglia affidataria**, in comunità di tipo familiare, o in istituto di assistenza, pubblico o privato; **la denominazione delle comunità e degli istituti**; il numero di famiglie, comunità ed istituti disponibili all'affidamento. Vale la pena evidenziare che, nell'ambito della trattazione parlamentare, il testo iniziale è stato modificato nel senso di includere nel registro tutti gli istituti di assistenza pubblici e privati che accolgono minori comunque denominati, e ciò anche al fine di superare le diverse denominazioni oggi esistenti a livello regionale.

Per meglio comprendere la ragione di questo intervento, è opportuno ricordare che l'[art. 2](#) della [L. n. 184/1983](#), come modificato dalla [L. n. 149/2001](#), dispone che «il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia

possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia».

Tale norma, tuttavia, non è stata pienamente adempiuta. Dunque, trascorsi quasi 20 anni dal termine indicato, nelle parole della relatrice del DDL, sen. Stefani, è stato **creato un registro con la finalità di «monitorare che vi siano le condizioni per il ricorso a tale istituto, nel superiore interesse del minore** che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, evitando situazioni di collocamento improprio. Il Dipartimento è tenuto, inoltre ad acquisire dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i suddetti compiti di monitoraggio, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali. La raccolta e l'invio dei dati dovrebbero avvenire attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che ne semplifichino l'adempimento. Le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono demandate ad un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato- regioni e Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

Quanto al nuovo art. 9-bis della [L. n. 184/1983](#) (introdotto come detto dalla legge in commento), esso **dispone l'istituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare** o in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque essi siano stati denominati. Il registro è tenuto a cura della cancelleria, che ne è responsabile, e contiene un capitolo specifico per ciascun minore sottoposto a procedura di affidamento. **Nel suddetto capitolo sono annotati:**

- la data e gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento presso una famiglia, una comunità o un istituto, con la specificazione del tipo di provvedimento adottato;
- l'indicazione dell'affidatario (se famiglia, comunità di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato) presso cui è avvenuto il collocamento;
- la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore;
- l'eventuale intervento della forza pubblica, con indicazione della motivazione;
- la data e gli estremi del provvedimento autorizzativo degli incontri tra il minore e i suoi familiari, anche in forma protetta;
- la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore;
- l'eventuale condizione del minore quale portatore di bisogni speciali.

L'articolo 2 della legge in commento prevede **l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie;** a esito della discussione parlamentare è stato specificato che la competenza dell'Osservatorio concerne gli istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio consistono nell'analisi dei dati

del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati (comunque denominati), delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua. La definizione dell'organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 3 reca una **clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento**, ad eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia e del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, per la realizzazione dei quali sono state previste delle apposite autorizzazioni di spesa. In definitiva, la legge appena introdotta rappresenta un **tentativo di centralizzazione informativa in una materia storicamente frammentata tra competenze regionali e autorità giudiziarie locali**. Sebbene l'impatto di tale normativa dovrà essere naturalmente verificato nella pratica, è comunque apprezzabile lo sforzo di monitorare il percorso dei minori, riducendo il rischio che gli affidamenti "temporanei" si trasformino in situazioni di abbandono di fatto.

Tuttavia, non si può dimenticare che il tema dell'affido è molto complesso e che alcuni dei temi più delicati non sono affrontati dalla legge appena approvata. Si pensi, per esempio, al problema rappresentato dagli affidi che si protraggono per un periodo di tempo molto lungo, tale da configurare una sorta di adozione mascherata.

Si auspica dunque che la discussione parlamentare evolva verso una riforma organica, la quale eviti peraltro il rischio che il massiccio intervento d'ordine pubblico costituisca soprattutto un peso burocratico a scapito della necessaria semplificazione, oltretutto con il rischio di un monitoraggio eccessivo e spersonalizzato, in una materia che richiede riservatezza e va trattata con l'estrema delicatezza che esigono le fragilità drammatiche di cui ci occupiamo.

Riferimenti normativi:

[L. n. 184 del 1983](#)

[L. n. 176 del 1991](#)

[L. 17 marzo 2026, n. 37](#) (GU n.72 del 27-3-2026)